



**COMUNE DI COLLEDARA**  
Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 123**

**ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO POLIZIA LOCALE**

**N. 35 DEL 27-09-2018**

**Ufficio: POLIZIA URBANA**

**Oggetto: Divieto di transito, il Località Fornace, su un tratto di Strada Comunale per Cretara, agli autoveicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t (artt. 54, 57 e 58 C.d.S.).**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre, il Sindaco TIBERII  
MANUELE

**Considerato** che in Località Fornace di Colledara (Te) il tratto di S.C. per Cretara che va dal distributore di carburante - km 0,050 fino all'innesto con la S.C. n. 01 per Cretara Casaterza risulta stretto e non consente la normale circolazione stradale soprattutto in presenza di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate;

**Considerato** che le caratteristiche strutturali della strada interessata e le esigenze di circolazione sulle stessa, per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle persone; altresì per salvaguardare il patrimonio ambientale e artistico-naturale;

**Dato atto** che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione da essa del transito in via permanente dei veicoli indicati in oggetto;

**Constatato** che per il transito di tali veicoli esistono percorsi alternativi;

**Ravvisata** l'opportunità di procedere alla rivisitazione e razionalizzazione, nell'ambito del territorio comunale, del divieto di transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 t,

Visti gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il TUEL 18.08.2000 n. 267;

## ORDINA

- 1) E' vietato il transito, permanentemente, ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t, specificatamente alle seguenti categorie **autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, trattori stradali mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici**, in Località Fornace sulla Strada comunale per Cretara nel tratto che va dal distributore di carburante - km. 0,050 fino all'innesto con la S. C. n. 01 per Cretara e Casaterza.
- 2) Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio, di proprietà:
  - Delle Pubbliche Amministrazioni;
  - Vigili del Fuoco e Protezione Civile;
  - Servizi di Pronto Soccorso, Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Croce Bianca e Soccorso Stradale;
  - Associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose;
  - Forze Armate;
  - Corpi di Polizia dello Stato e Locali;
  - Consorzi di Bonifica e Aziende di gestione e erogazione di pubblici servizi;
  - USSL;
  - Azienda Poste, Telefoni, Gas, Enel;
  - I veicoli che trasportano merci deperibili;
- 8) Che il Responsabile del Servizio Manutentivo provveda all'eventuale aggiornamento della segnaletica necessaria in collaborazione con il Comando Polizia Locale;
- 10) L'applicazione delle sanzioni previste dal vigente codice della strada per i trasgressori del presente provvedimento;
- 11) L'inizio egli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;
- 12) La pubblicazione all'Albo nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri e Prefettura di Teramo.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono investiti dal rispetto della presente ordinanza.-

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.-

\*\*\*\*\*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
TIBERII MANUELE

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
POLISINI FRANCO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-09-2018 al 13-10-2018, n°  
Lì 28-09-2018

IL MESSO COMUNALE  
POLISINI FRANCO